



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 665 / 2026

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE VAL D'ARDA E CENTRALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE" CUP E13D20000220004 - CIG B28A22F8ED - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CON PAGAMENTO DIRETTO DITTA LM IMPIANTI SRL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 23/04/2024 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo all'intervento denominato REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE VAL D'ARDA E CENTRALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE - CUP E13D20000220004, concludente nella spesa complessiva di € 703.000,00;
- con determinazione n. 1084 del 18/12/2025 i lavori sono stati affidati, nell'interesse dell'Ente ed ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, a seguito di risoluzione contrattuale con il primo aggiudicatario, alla ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Firenze n. 27 - 81020 San Nicola la Strada (CE) Cod. Fiscale e P.IVA 04245020617, dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE VAL D'ARDA E CENTRALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (ribasso del 18,368%), sub-impegnando, tra l'altro, la somma di € 528.332,64 relativa al subentro nei lavori come segue:
 - al cap. 3505 alla voce "Utilizzo Contributo Regione Emilia Romagna Sede Protezione Civile e Pronto Soccorso (E 4030)" € 292.792,24 ora RP n. 722/2025 sub. 268/2025 e Riacc. 803/2026 sub. 96/2026;
 - al cap. 4855 alla voce "Costruzione Sede protezione Civile – A-A" € 100.000,00 ora Riacc. n. 821/2026 sub. 110/2026 e € 135.540,40 ora Riacc. n. 822/2026 sub. 112/2026;
- ai sensi della normativa vigente, l'impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti previsti dalla normativa, e le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OG11 e OS13 al 100%.

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto e sottoscritto in data 19/01/2026;

VISTE le determinazioni:

- n. 54/2026 con cui è stata liquidata e pagata la fattura n. 1/2 del 21/01/2026, emessa dalla ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L., pervenuta al ns. protocollo n. 2744 il 23/01/2026, dell'importo di 96.060,48 oltre IVA 10% € 9.606,05 per un totale di € 105.666,53, relativa alla corresponsione del 20% dell'importo contrattuale, giusto deposito di garanzia fidejussoria;
- 206/2026 con cui si autorizzava, fra l'altro, il sub appalto alla ditta NEGRI AUTOGRU' SRL con sede legale in Fidenza (PR) - cap. 43036 – Via Mazzini n. 36 C.F. e P.IVA 02166260345 per l'affidamento in subappalto delle prestazioni di montaggio edificio multipiano e pareti di tamponamento – ascrivibili alla Cat. OS13, con pagamento diretto dall'amministrazione al subappaltatore per un importo complessivo di € 18.000,00 (diciottomila/00), IVA in “reverse charge”, adeguando le scritture contabili tramite riduzione del sub-impegno a favore di MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. e creando il sub-impegno a favore di NEGRI AUTOGRU' SRL;
- n. 422/2026 con cui, fra l'altro, si autorizzava l'integrazione al contratto di subappalto precitato per un importo di € 7.000,00 e così in via indicativa e non limitativa per un totale di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), comprensivo dei costi per la sicurezza e per la manodopera, adeguando le scritture contabili tramite riduzione del sub-impegno a favore di MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. e creando il sub-impegno a favore di NEGRI AUTOGRU' SRL;
- n. 536/2026 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 02/07/2026, redatti dal direttore dei lavori e conservati agli atti d'ufficio così dettagliati:
 - lavori eseguiti € 134.916,74
 - oneri per l'attuazione della sicurezza € 3.550,50
 - cui vanno dedotti:
 - ribasso del 18,368% € 24.781,51
 - ritenuta per infortuni (0.5%) pari ad € 568,43
 - recupero dell'anticipazione € 22.737,15(non sono presenti delegazioni di pagamento in quanto la ditta subappaltatrice non ha ancora presentato nessuna fattura) pertanto è stata liquidata alla ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. la somma di € 90.380,16 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 99.418,18 a saldo della fattura n. 1/89 del 02/07/2026 di pari importo, acquisita al Prot. n. 23490 del 02/07/2026;

VISTA la domanda, assunta al Prot. n. 21604 del 18/06/2026, con la quale la ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicataria dei lavori, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle prestazioni di realizzazione impianti tecnologici – ascrivibili alla Cat. OG11, per un importo complessivo di € 87.901,33 (ottantasettemilanovecentouno/33), comprensivo dei costi per la sicurezza e per la manodopera, alla ditta LM IMPIANTI SRL con sede legale in Napoli - cap. 80122 – Via Giordani n. 42 C.F. e P.IVA 04448820615;

RILEVATO che, il comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede: “I soggetti affidatari di contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”;

APPURATO che la ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. aggiudicatario dei lavori, ha presentato, unitamente alla richiesta sopra richiamata, tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione, tra cui:

- copia del contratto di subappalto sottoscritto in data 16/04/2026 tra l'appaltatore e il

subappaltatore dove si rilevano i lavori oggetto di subappalto e il relativo importo dando atto che il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa contabilizzazione della Direzione Lavori del SAL dove verranno indicate le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, oltre alla definizione dei rapporti fra le parti, il tempo utile per l'esecuzione, l'impegno della ditta ad eseguire il subappalto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

- dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m., da parte del subappaltatore;
- dichiarazioni tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- dichiarazioni di insussistenza di forme di controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, tra la ditta stessa e la subappaltatrice;
- Piano operativo di sicurezza (POS);

DATO ATTO che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

ESPERITI con esito positivo i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore tramite consultazione del Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE 2.0) disponibile nella Banca Dati ANAC, dando atto che la Certificazione antimafia a tutt'oggi non risulta caricata sul fascicolo precitato, ma essendo decorsi i termini di legge previsti dall'art. 88/92 del D.Lgs. 159/2011 senza che sia pervenuta risposta ostativa, si rende necessario procedere per ragioni di continuità amministrativa;

RITENUTO opportuno:

- procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta visto che sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. per la legittimità del ricorso al subappalto;
- dare atto che la presente autorizzazione al subappalto, viene concessa sotto condizione risolutiva ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, pertanto, qualora a seguito delle verifiche condotte tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) dovesse sopravvenire un'informazione antimafia interdittiva a carico dell'operatore economico, l'Amministrazione procederà all'immediato alla revoca, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto;
- disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e come esplicitato nel contratto di subappalto, il pagamento al subappaltatore verrà **corrisposto direttamente dall'amministrazione** previa contabilizzazione della Direzione Lavori del SAL dove verranno indicate le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Al subappaltatore compete di trasmettere al Comune copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 comma 6 lett. a) del D.P.R. n. 633/1972). Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle

consuete ritenute di legge e l'anticipazione contrattuale, l'importo da liquidare al subappaltatore. L'IVA, le ritenute di legge e l'anticipazione sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore. L'appaltatore fatturerà quindi al Comune l'importo totale del SAL con la specificazione della delegazione di pagamento della quota spettante al subappaltatore, oltre a IVA sul totale. Tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

- di diminuire per l'importo complessivo di € 87.901,33 il sub-impegno assunto nei confronti dell'appaltatore, come segue:
 - € 37.511,26 al Cap. 3505 alla voce "Utilizzo Contributo Regione Emilia Romagna Sede Protezione Civile e Pronto Soccorso (E 4030)" Riacc. n. 803/2026 sub. 96/2026;
 - € 50.390,07 al Cap. 4855 alla voce "Costruzione Sede protezione Civile – A-A" Riacc. n. 821/2026 sub. 110/2026;e conseguentemente creare nuovi sub-impegni nei confronti del sub-appaltatore LM IMPIANTI SRL, dando così atto che le somme spettanti al subappaltatore, risultanti dal contratto di subappalto, sono disponibili e che non faranno più parte delle somme a disposizione dell'appaltatore ma che saranno somme a disposizione del subappaltatore per il pagamento delle opere ad esso commissionate per € 87.901,33 come segue:
 - € 37.511,26 al Cap. 3505 alla voce "Utilizzo Contributo Regione Emilia Romagna Sede Protezione Civile e Pronto Soccorso (E 4030)" Riacc. n. 803/2026;
 - € 50.390,07 al Cap. 4855 alla voce "Costruzione Sede protezione Civile – A-A" Riacc. n. 821/2026;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;

RICHIAMATE:

- 1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- 2) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 3) la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 18 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2026/2028, con cui si assegnavano a questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- la ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Firenze n. 27 - 81020 San Nicola la Strada (CE) Cod. Fiscale e P.IVA 04245020617, subentrata nel contratto dei lavori, all'affidamento in subappalto delle prestazioni di realizzazione impianti tecnologici – ascrivibili alla Cat. OG11, per un importo complessivo di € 87.901,33 (ottantasettemilanovecentouno/33), comprensivo dei costi per la sicurezza e per la manodopera, alla ditta LM IMPIANTI SRL con sede legale in Napoli - cap. 80122 – Via Giordani n. 42 C.F. e P.IVA 04448820615, dando atto che il pagamento delle prestazioni verrà **corrisposto direttamente dall'amministrazione al subappaltatore**, come esplicitato nel contratto di

subappalto;

2. DI PRECISARE che:

- la presente autorizzazione al subappalto, viene concessa sotto condizione risolutiva ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, pertanto, qualora a seguito delle verifiche condotte tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) dovesse sopravvenire un'informazione antimafia interdittiva a carico dell'operatore economico, l'Amministrazione procederà all'immediata revoca, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto;
- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e come esplicitato nel contratto di subappalto, il pagamento al subappaltatore verrà **corrisposto direttamente dall'amministrazione** previa contabilizzazione della Direzione Lavori del SAL dove verranno indicate le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Al subappaltatore compete di trasmettere al Comune copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 comma 6 lett. a) del D.P.R. n. 633/1972). Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, e l'anticipo dell'importo contrattuale, l'importo da liquidare al subappaltatore. L'IVA, l'anticipazione contrattuale e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore. L'appaltatore fatturerà quindi al Comune l'importo totale del SAL con la specificazione della delegazione di pagamento della quota spettante al subappaltatore, oltre a IVA sul totale. Tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m, e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice dovranno trasmettere a questa amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (comma 9);
- a termini di capitolato e ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla ditta appaltatrice che risponderà dell'operato del subappaltatore all'Ente;
- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

3. DI DIMINUIRE per l'importo complessivo di € 87.901,33 il sub-impegno assunto nei confronti dell'appaltatore, come segue:

- € 37.511,26 al Cap. 3505 alla voce "Utilizzo Contributo Regione Emilia Romagna Sede Protezione Civile e Pronto Soccorso (E 4030)" Riacc. n. 803/2026 sub. 96/2026;

- € 50.390,07 al Cap. 4855 alla voce “Costruzione Sede protezione Civile – A-A” Riacc. n. 821/2026 sub. 110/2026;

4. **DI CREARE** nuovi sub-impegni nei confronti del sub-appaltatore LM IMPIANTI SRL, dando così atto che le somme spettanti al subappaltatore, risultanti dal contratto di subappalto, sono disponibili e che non faranno più parte delle somme a disposizione dell'appaltatore ma che saranno somme a disposizione del subappaltatore per il pagamento delle opere ad esso commissionate per € 87.901,33 come segue:

- € 37.511,26 al Cap. 3505 alla voce “Utilizzo Contributo Regione Emilia Romagna Sede Protezione Civile e Pronto Soccorso (E 4030)” Riacc. n. 803/2026;

- € 50.390,07 al Cap. 4855 alla voce “Costruzione Sede protezione Civile – A-A” Riacc. n. 821/2026;

5. **DI DISPORRE:**

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alla ditta subappaltatrice senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D.Lgs. 36/2024, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti;

- che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nome della ditta subappaltatrice;

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'appaltatore, al subappaltatore nonché al direttore lavori e coordinatore della sicurezza per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;

7. **DI DARE ATTO** di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti (del. G.C. n. 178 del 19/12/2023) nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000;

9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 24/08/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

TRENTO ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 665 / 2026

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE VAL D'ARDA E CENTRALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE" CUP E13D20000220004 - CIG B28A22F8ED - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CON PAGAMENTO DIRETTO DITTA LM IMPIANTI SRL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Anno 2026 – Numero 213

Tipo Sub-Impegno

Descrizione SUB APPALTO LM IMPIANTI SRL

Importo 37.511,26

Ragione Sociale LM IMPIANTI SRL

Rif. Bil. PEG 3505/0

Anno 2026 – Numero 212

Tipo Sub-Impegno

Descrizione SUB APPALTO LM IMPIANTI SRL

Importo 50.390,07

Ragione Sociale LM IMPIANTI SRL

Rif. Bil. PEG 4855/0

Anno 2026 – Numero 96

Tipo Var. Sub-Impegno

Descrizione SUB APPALTO LM IMPIANTI SRL

Importo -37.511,26

Ragione Sociale MASTROIANNI COSTRUZIONI SRL

Rif. Bil. PEG 3505/0

Anno 2026 – Numero 110

Tipo Var. Sub-Impegno

Descrizione SUB APPALTO LM IMPIANTI SRL

Importo -50.390,07

Ragione Sociale MASTROIANNI COSTRUZIONI SRL

Rif. Bil. PEG 4855/0

Fiorenzuola d'Arda,li, 24/08/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RIVALDI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)